



Regione Umbria

Giunta Regionale

SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI

DISEGNO DI LEGGE

SERVIZIO PROPONENTE: Turismo, Commercio, Sport

OGGETTO: Legislazione turistica regionale.

SEZIONE I¹

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI:

L'obiettivo principale del presente disegno di legge è quello di ridefinire la gestione del turismo umbro e pertanto, pur riconoscendo la validità complessiva dell'impianto normativo del testo unico, si rende necessario legiferare ex novo. Non sono richiesti, infatti, semplici interventi di manutenzione ma è necessario ridisegnare totalmente la governance del sistema turistico rafforzando anche il ruolo di programmazione, coordinamento e controllo dell'Assessorato al Turismo, in un'ottica di efficacia ed efficienza dell'azione della pubblica amministrazione.

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE:

¹ da completare a cura della Direzione proponente

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO:			
Entrata:			
Art./comma	Natura dell'entrata	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta a regime (importo in Euro)
• 34,43 e 48	SANZIONI	0,00	
•			
•			
•			
	Totale	0,00	
Spesa:			
Art./comma	Natura della spesa	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta A regime (importo in Euro)
• 3,c.1, lett. o) e p)	SPESE ATTIVITA' DI VIGILANZA	20.000,00	
• 3,C.1, lett. a), f) e comma 4	ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA	- 20.000,00	

•		
•		
Totale		0,00
Saldo da finanziare		0,00

METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE:

La spesa di € 20.000,00 per l'attività di vigilanza è stata stimata sulla base dei dati che attualmente vengono forniti dai Comuni per l'elaborazione della clausola valutativa di cui all'articolo 90 della l.r. 13/2013 abrogata dal presente disegno di legge.

Le sanzioni collegate a tale attività non vengono prudenzialmente utilizzate per il finanziamento del Disegno di legge. Gli eventuali introiti per dette sanzioni saranno utilizzate secondo quanto disposto agli articoli 34, 43 e 48.

DATI E FONTI UTILIZZATI:

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI:

Dal punto di vista finanziario non si determinano rilevanti modificazioni rispetto all'impianto normativo attuale procedendo anzi ad uno snellimento degli interventi finanziabili per adeguare la normativa alle mutate esigenze del comparto turistico. Ad esempio non sono riproposti gli interventi attualmente previsti all'articoli 11, 13 comma 4 e 81, del testo unico finanziati ai capitoli 5300, 5310 e 9281. Vengono utilizzate completamente le risorse attualmente allocate nel Testo unico abrogato dalla presente legge.

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI:

Alla copertura finanziaria delle spese relative all'art. 3, comma 1, lett. o) e p) si fa fronte con la riduzione delle risorse già stanziare in bilancio per la promozione turistica (art. 3, comma 1, lett. a) e f) e comma 4) e previste dal vigente testo unico che viene contestualmente abrogato.

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE:

Per il Servizio proponente

VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:

MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:

20__

20__

20__

Saldo da finanziare			
• Spesa corrente			
• Spesa in conto capitale			

MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

ANNOTAZIONI:

Servizio Bilancio e finanza



Regione Umbria

Giunta Regionale

SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI

DISEGNO DI LEGGE

SERVIZIO PROPONENTE: Turismo, Commercio, Sport

OGGETTO: Legislazione turistica regionale.

SEZIONE II ¹

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE:

QUADRO FINANZIARIO 2016			
Saldo da finanziare a pareggio:			€ 0,00
	Entrata (importo in Euro)	Spesa (importo in Euro)	
• spese attività vigilanza - art. 3, lett. o) e p)		20.000,00	
• riduzione autorizzazioni di spesa (art. 3, comma 1, lett. a), f) e comma 4)		-20.000,00	
	Totale	0,00	

¹ da completare a cura del Servizio bilancio e finanza

VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:

Le variazioni relative agli esercizi 2016, 2017 e 2018 sono relative alle spese per l'attività di vigilanza di cui all'articolo 3, lettere o) e p) pari ad € 20.000,00 annui, finanziata attraverso riduzione delle autorizzazioni di spesa per la promozione turistica (art. 3, comma 1, lett. a) e f) e comma 4).

Gli eventuali introiti connessi alle sanzioni di cui agli articoli 34, 43 e 48 saranno iscritti in bilancio quando realizzati ai sensi dei medesimi articoli di legge.

MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:

Saldo da finanziare	2016	2017	2018
• Spesa corrente	0,00	0,00	0,00
• Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00

MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

Il disegno di legge utilizza integralmente le coperture finanziarie del Testo Unico del Turismo di cui alla Legge regionale 13/2013 che viene contestualmente abrogato.

La copertura delle spese per l'attività di vigilanza di cui all'articolo 3, lettere o) e p), (stimate in € 20.000,00 annui) è prevista con corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa per l'attività di promozione turistica, analogamente al primo anno.

Gli eventuali introiti delle sanzioni di cui agli articoli 34, 43 e 48 saranno iscritti in bilancio ai sensi di quanto contenuto nei medesimi articoli.

ANNOTAZIONI:

Sulla base di quanto sopra esposto si propone la seguente norma finanziaria:

Art. 49

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i., con quanto annualmente stanziato nel bilancio di previsione regionale, per gli esercizi finanziari 2016 e successivi, alle seguenti Missioni, Programmi e Titoli:

a) Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti"

per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), f), o) e p) e comma 4, all'articolo 6, all'articolo 7 e all'articolo 11;

b) Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", Titolo 1 "Spese correnti" per le spese di cui all'articolo 30;

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni al bilancio di previsione regionale per l'iscrizione degli introiti derivanti dalle sanzioni di cui agli articoli 34, 43 e 48, nella parte entrata al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 2 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" e nella parte spesa alla Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti";

3. Gli interventi di cui all'articolo 10 sono finanziati con le risorse di cui all'articolo 15, comma 1, lett. d) della Legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative." iscritte alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti".

Servizio Bilancio e finanza

Perugia, 10.10.2016
